

Decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020

modifica del 17 aprile 2020

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il decreto esecutivo concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020 è così modificato:

Art. 1

¹Nell'ambito dell'applicazione delle procedure amministrative, le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative sono tenute a dar seguito ai compiti essenziali e non prorogabili, rinunciando ad attività non urgenti e non assolutamente necessarie per il loro buon funzionamento.

²Sono in particolare considerati compiti essenziali e non prorogabili, i provvedimenti di natura superprovvisoria e provvisoria e quelli la cui ritardata trattazione può produrre un pregiudizio difficilmente riparabile alle parti o allo Stato.

Art. 2

Le udienze, i sopralluoghi e ogni ulteriore atto procedurale che comporta la presenza o l'intervento delle parti, previsti o da tenersi in ambito di procedimenti amministrativi e civili presso le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie si possono tenere solo nel rispetto delle raccomandazioni delle autorità federali e cantonali concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

Art. 3

¹I termini pendenti alla data di emissione del presente decreto in ambito amministrativo fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie amministrative, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 26 aprile 2020 incluso. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile.

²Il capoverso 1 non si applica ai termini per l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum a livello cantonale e comunale.

Art. 4 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹Le Autorità amministrative cantonali e comunali e le Autorità giudiziarie amministrative devono astenersi di principio dal notificare decisioni fino al 26 aprile 2020.

^{1bis}Le Autorità giudiziarie civili notificano le decisioni secondo le indicazioni del Magistrato responsabile. Esse possono attendere di principio a intimare decisioni che per loro natura sono procrastinabili senza pregiudizio per gli interessi collettivi e delle parti coinvolte.

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel sito Internet del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU) ed entra in vigore il 20 aprile 2020.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri